

A. CAGGIANO

IL PROBLEMA DELLA TERRA
E IL DIRITTO DI PROPRIETÀ

M. SPADAFORA, Editore.
Salerno 1922.

IL PROBLEMA DELLA TERRA
E IL DIRITTO DI PROPRIETÀ.

PROPRIETÀ LETTERARIA.

I diritti di riproduzione e di traduzione sono riservati.

Si riterrà contraffatto qualunque esemplare che non porti la firma dell'autore.

Maggiarev

A. CAGGIANO

IL PROBLEMA DELLA TERRA E IL DIRITTO DI PROPRIETÀ

BIBLIOTECA
"GIOVANNI CUOMO"
SALERNO

M. SPADAFORA, Editore.
Salerno 1922.

*Al sig. G. Campione
agricoltore*

Carissimo,

Scrivo il tuo nome sulla prima pagina di questo libro, perchè la idea fondamentale è tua quanto mia, ed io forse non l'avrei mai espressa se tu non mi avessi preceduto, confortando le mie teoriche con l'autorità della tua esperienza.

Speriamo vederla trionfare per il bene di tutti.

Tu intanto, voglimi bene.

Salerno, gennaio 1923.

A. CAGGIANO

SOMMARIO

1. LE DUE UTOPIE: COMUNISMO E INDIVIDUALISMO § 1-8.. . . .	Pag. 7
2. LA TERRA AI CONTADINI § 9-13	» 13
3. LA PROPRIETÀ FONDIARIA ED IL REGIME FISCALE § 14-16	» 19
4. LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA § 17-20	» 26
5. IL REDDITO NETTO E L' ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE § 21-22	» 36
6. I DOVERI DELLO STATO E L'INIZIATIVA PRIVATA § 23-24.	» 41
7. GLI EFFETTI GIURIDICI DEL CATASTO § 25	» 44
8. SCHEMA DI UN PROGETTO DI LEGGE § 26	» 46
9. CONCLUSIONE	» 61
10. APPENDICE: IL DECRETO PER LA REVISIONE DEGLI ESTIMI	» 65

CONTENUTO

1. INTRODUZIONE 1

2. LA STRUTTURA DEL SISTEMA 2

3. LE FUNZIONI DEI COMPONENTI 3

4. LE CARATTERISTICHE TECNICHE 4

5. LE CONDIZIONI DI UTILIZZO 5

6. LE MODALITÀ DI GESTIONE 6

7. LE MODALITÀ DI CONTROLLO 7

8. LE MODALITÀ DI MANUTENZIONE 8

9. LE MODALITÀ DI SICUREZZA 9

10. LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 10

11. LE MODALITÀ DI INTERFACCIA 11

12. LE MODALITÀ DI LOGGING 12

13. LE MODALITÀ DI REPORTING 13

14. LE MODALITÀ DI DIAGNOSTICA 14

15. LE MODALITÀ DI MONITORING 15

16. LE MODALITÀ DI ALERTING 16

17. LE MODALITÀ DI CONFIGURAZIONE 17

18. LE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO 18

19. LE MODALITÀ DI BACKUP 19

20. LE MODALITÀ DI RECUPERO 20

1988

Le due utopie: Comunismo e individualismo.

1. Due sono i principali fattori della economia umana: il *lavoro* e la *terra*. Ma la terra, abbandonata a se stessa, è steppa, palude o boscaglia. Il lavoro, dissociato dalla terra, è improduttivo.

2. La concezione storica, consacrata nelle leggi, della proprietà della terra, dissocia i due fattori, e li mette uno di fronte all'altro in una lotta implacabile.

Il *padrone* della terra detta la sua legge, ed il *lavoratore*, o si fa schiavo, e l'attività ne è resa scarsa ed insufficiente, o si ribella e si fa sterile la terra.

Occorre integrare i due fattori, associando il lavoro e la terra, indissolubilmente, per metterli entrambi in efficienza.

3. E si presentano subito le due soluzioni: la comunista e l'individualista.

E' una caratteristica dell'epoca l'accentuarsi della lotta tra le due tendenze, che, dalla pura speculazione, è passata nella vita politica. Ma il contrasto è antico, e sorse fin da quando l'uomo si associò all'uomo, rinunciando all'individualismo primitivo dello stato di natura, e diede anima ad organismi più complessi.

Ogni organismo è egocentrico, e non può trovare altro limite, alla sua attività estensiva, che nella resistenza sufficiente di un altro organismo. Trovata la resistenza, o la supera, assorbendola, o si compone con essa in equilibrio, restandone limitata la sfera della sua attività.

4. La lotta tra l'individuo e la comunità non è ancora composta in equilibrio: l'individuo si ribella ad ogni costrizione, che tende a limitare la sua capacità di agire: la comunità vede in ogni resistenza un attentato alla sua costituzione.

La vittoria di uno dei contendenti menerebbe, col trionfo dell'*individuo*, all'*anarchia*, col trionfo della *comunità*, alla *schiavitù*.

Non sono possibili i ritorni, ma è facile ri-

scontrare nella storia le caratteristiche dei periodi nei quali è prevalso, nello assetto sociale, l'uno o l'altro termine.

5. Ma la lotta si fa oggi più aspra ed implacabile, perchè l'uomo ha capito che *oggetto vero della contesa è la terra*, fondamento essenziale della umana economia, sorgente prima di vita così per gli individui che per la comunità.

L'uomo, scrisse Enrico George, è innanzi tutto un animale terrestre, cui non è dato vivere senza terra.

Tutto ciò, infatti, che il *lavoro umano* produce, viene per vie diverse dalla terra. Da ciò risulta che *il padrone* della terra, sulla quale e con la quale *un altro* deve vivere, è il padrone di uno schiavo. L'uomo che possiede il suolo sul quale io devo vivere è padrone della mia vita, assolutamente, come se fosse cosa sua.

6. Non bisogna, però, dimenticare che l'uomo si è all'uomo associato, essenzialmente perchè l'individuo sente, nella comunità, lo accrescimento della propria forza e della propria efficienza; ma non è disposto a subire una *diminutio capitis*. E però difende, con tutte le sue forze, la proprietà individuale, a salvaguardia della sua libertà, contro la comunità,

che tende ad espropriarnelo, perchè ne sente diminuita la sua sovranità.

Soltanto che le due esperienze in rapporto alla terra sono ormai fatte, e non può più dubitarsi che *l'economia individualista sbocca nel proletariato*, ritorno all'anarchia preistorica, e *l'economia comunista sbocca nella servitù della gleba*, ritorno allo schiavismo.

E le due utopie non possono ancora tenere il campo se non gridando ad alta voce che lavorano l'una nell'interesse dell'altra: vuole il comunista la proprietà collettiva del suolo *nell'interesse dell'individuo*: difende l'individualista la proprietà privata *nello interesse della comunità*.

7. Abbiamo perciò l'accordo su questo: che occorre dare alla terra quel regime che meglio risponda all'interesse della collettività e dell'individuo. E, sino a quando questi due interessi saranno concepiti in contrasto, ogni ricerca rimane sterile, perchè il padrone della terra farà sempre *i suoi* interessi, a scapito di quelli della comunità.

Evidentemente, oggi, gli interessi dell'individuo e quelli della comunità sono sempre in contrasto, e l'equilibrio non è ancora raggiunto; ma noi crediamo che l'elemento attivo

del dissidio non sia nella sostanza delle cose, sibbene nella concezione storica che si ha del dritto di proprietà.

Sancisce l'art. 436 del nostro Codice Civile che « *la proprietà è il dritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti* ». Vi è tutto l'antico *jus utendi et abutendi* del diritto Romano, ed appena un tenue e fioco barlume del nuovo diritto umano.

Questa concezione del diritto di proprietà, nei rapporti della terra, è esiziale, ed impedisce il componimento del dissidio tra l'individuo e la comunità.

8. Chi ben guardi, questo dissidio si può ridurre al *metodo*, poichè abbiamo visto che la comunità e l'individuo reclamano ciascuno il possesso effettivo della terra *nello interesse reciproco*.

Quel che occorre, invero, è che la terra renda e fruttifichi al massimo: questo è l'interesse solidale dell'individuo e della comunità. A chi dunque affidarla, perchè se ne ottenga il massimo rendimento? Ecco il problema.

La divisione del lavoro, oggi che l'umanità

non vive solo dei prodotti immediati del suolo, ed altri fattori economici sono stati messi in valore, non comporta che tutti lavorino la terra: occorre perciò affidarla ad un certo numero di lavoratori specializzati.

A che titolo? A *titolo di proprietà*, dicono gli individualisti, perchè solo in vista del dominio assoluto il coltivatore vi dedica tutte le sue forze, *nello interesse della comunità*.

A *titolo di mandatario* della comunità, replicano i comunisti, perchè i prodotti del suolo appartengono alla comunità, e solo questa può, *nell'interesse dell'individuo*, regolarne la produzione.

Noi affermiamo che le due teorie sono esaurite, e danno per risultato *il proletariato o lo schiavismo*.

9. Vi è stato un popolo che ha riprodotto, nella storia moderna, tutti i successivi periodi per i quali è passata la proprietà del suolo: il popolo Russo.

E' la teoria economica del Loria, che, in un certo senso, ha avuto la sanzione del più colossale esperimento di fatto.

Ed è alla Russia che dobbiamo la nuova formula: *la terra ai contadini*. Ma è essa una *formula*, o una frase vuota di contenuto, desti-

nata ad illudere, con nuovi miraggi, il proletariato di tutto il mondo? E' una novità, od un ritorno?

Esaminiamola da vicino.

La terra ai contadini.

10. La frase venne pronunciata da Tolstoj, quando in Russia venne abolita la servitù della gleba. Era naturale che ne derivasse l'affidamento della coltura agli stessi servi, come lavoratori liberi.

Ma è inutile rifarne la storia, perchè è la stessa di tutte le divisioni della terra: dai Gracchi in poi.

O voi darete al contadino tanta terra quanto appena basti ai suoi bisogni primitivi, ed egli alla prima occasione, alla prima grandine che gli porterà via il raccolto, venderà la terra e correrà a collocare le sue braccia in città; quando col breve peculio non preferirà aprire un'osteria nel suburbio.

O voi gliene darete più di quanto strettamente occorra ai suoi bisogni, ed egli si darà alla ricerca, e troverà subito, degli affamati che la lavoreranno per lui, riservandosi *un margine di profitto*.

La distribuzione delle terre, senza tornare alla vera e propria servitù della gleba, non potrà dunque creare che nuovi proletari o nuovi piccoli borghesi : gente affamata, o gente famelica, niente altro.

E' storia italiana : il contadino del mezzogiorno ha sempre venduto le terre distribuite dallo Stato, ed è emigrato : da Carlo III ad oggi.

11. Col bolscevismo è successo in Russia lo stesso fenomeno.

Siccome però la distribuzione delle terre è avvenuta in Russia sotto l'influenza della utopia comunista, si sono creati, invece di nuovi proletari, nuovi schiavi. Ma il risultato è stato identico : il rapido esaurimento della esperienza, e la ricostituzione della cosiddetta *borghesia terriera*.

Il *principio del lavoro*, infatti, poichè è chiamata così la norma seguita nella distribuzione leninista, cioè la piccola industria agricola limitata alle forze di ogni famiglia di contadini, venne presto abbandonata, perchè ogni contadino si faceva un dovere di ritrarre dal terreno affidatogli quanto appena era sufficiente ai suoi bisogni. Lo afferma, e lo documenta, in uno suo pregevole studio, lo Zagor-

sky, già professore di Economia Politica all'Università di Pietrogrado (1).

E si è dovuto subito concedere la libertà di commercio dei prodotti agricoli, con la ricostituzione della proprietà privata *su più larghe basi*, come ebbero a constatare gli osservatori socialisti francesi Cachin e Frossard, non certo teneri della economia borghese (2).

Ed allora? Allora tutto il finimondo provocato dal cataclisma russo non è che l'epilogo mostruoso dell'eterno dialogo tra chi ha e chi non ha : una inversione di parti (3).

12. La formula, se deve avere un significato nuovo, non può averne che uno solo : la terra deve essere affidata a coloro che intendono consacrarsi *toto corde* alla sua coltivazione, e ne hanno la capacità. Diremo dunque,

(1) SIMON ZAGORSKY — *Il fallimento* — Roma, 1921 — Libreria Russa « Slovo ».

(2) CACHIN e FROSSARD — *Rel. sull'organ. Sovietista nell' Humanità* del 24-27 agosto 1920.

(3) Chi volesse una sufficiente notizia della ripercussione che ha avuto in Italia la formula del comunismo Russo « *La terra ai contadini* » potrebbe trovarne un largo sunto nel pregevole volume del Ciasca — *Il problema della terra* — (Milano — Treves, 1921).

Uomini politici, economisti, associazioni ed indi-

più correttamente, che la terra deve essere affidata *agli agricoltori*.

Ma torna la domanda : a che titolo ?

Sorpasata l'economia individualista, vuotata di contenuto l'utopia comunista, occorre cercare per la proprietà della terra una formula, nella quale trovino equo e naturale componimento gli interessi della comunità e quelli dell'individuo.

La soluzione è intravista da più parti, e la intensificazione degli studi e delle ricerche di coltivatori, di economisti, e di legisti fa sperare che si concreti nella realtà.

Recentemente uno scrittore, che non è un comunista, affermava che la proprietà non è *soltanto* un diritto intangibile, ma è *anche* un dovere nazionale, tale che non consente a chi possiede di non valorizzare le proprie terre

vidui hanno fatto a gara, a interpretarla, e hanno proposto un po' di tutto, dalla *nazionalizzazione* delle terre di *Rusticus* (*Il latifondo* ecc. — Milano — Tip. dell'*Avanti*, 1917), alla creazione di un *demanio agricolo*, da costituirsi con le terre incolte e mal coltivate, del Labriola, ed all'*Istituto Nazionale del Ceremica*, (*Per l'avvenire della vita economica ital.* — Napoli 1918). Concetto fondamentale è la requisizione delle terre incolte, propugnata dalla Confederazione del lavoro fin dal 1916, e che doveva produrre o il mostruoso aborto del decreto Visocchi.

nel miglior modo, in guisa da concorrere ad aumentare la produzione del paese, e a dare impiego, con i più intensi lavori, alle braccia disoccupate (1).

Il concetto è esatto, ma bisogna che siano soppressi il *soltanto* e l'*anche*, e leggere così: *la proprietà non è un diritto intangibile, ma un dovere nazionale.*

Siamo ad ogni modo sulla buona via, e si comincia a riconoscere da più parti che il problema della terra è problema di produzione.

13. Urge però evitare che, spostando i termini, risorga l'antica contesa, poichè e l'individuo e la comunità pretendono entrambi di essere i migliori produttori.

E badisi che se la comunità può rimproverare all'individuo *lo sterile latifondo*, questi può facilmente ritorcere il rimprovero e rinfacciarle il *mal coltivato demanio*. Eppure lo individualismo chiede la quotizzazione dei demani e delle terre di proprietà dei comuni, delle Provincie, dello Stato, e di quanti altri enti collettivi possiedono il suolo, ed il collettivismo vuole espropriare il privato latifon-

(1) MARCELLO GRABAU — *Idea Nazionale* del 31 Dicembre 1922.

dista. E si sono visti già i risultati dei due sistemi, che dovrebbero essere di ammonimento!

L'errore si ripete, e la contesa si fa più aspra, perchè si è intravista la necessità di creare un binomio indissolubile della terra e del lavoro, e si è constatato che il *diritto di non uso*, e dell'uso incompleto, è antisociale ed antieconomico.

Occorre dunque *espropriare* quel proprietario di terre che non sa o non vuole trarre tutto il reddito di che sono capaci?

Si, occorre proprio questo; ma occorre tener ben presente che non basta *togliere* la terra a chi non sa coltivarla: il più difficile è *darla* a colui che la sa coltivare.

Il privato dirà sempre che le terre peggio coltivate e meno redditizie sono quelle possedute dalla comunità, e viceversa: ed occorrerebbe infatti espropriare demani e latifondi.

La difficoltà enorme, fin qui non superata, è tecnica.

Chi deciderà che quel tale pezzo di terreno, se meglio coltivato, potrebbe rendere di più? E chi designerà il più perfetto lavoratore? Ma non vi è pezzo di terra che non sia suscettibile di miglorie, e non vi è lavoratore che non si creda capace quanto un altro.

Il tentativo Visocchi è venuto in buon pun-

to per chiarire quale rovina produrrebbe la espropriazione, motivata dalla insufficienza di cultura.

Come dunque emancipare la terra dalla schiavitù oziosa ?

La proprietà fondiaria ed il regime fiscale.

14. E' utile partire da alcune proposizioni generali, sulle quali si può essere tutti di accordo.

E' pacifico che occorre affidare la terra a coloro che la sanno lavorare : agli *agricoltori* cioè che meritino tal nome.

E' incontroverso che l'interesse del lavoratore *che possiede la terra* coincide con quello della collettività, nel fine di ottenerne il massimo reddito.

D'altra parte nessuno contesta che alle spese della comunità devono contribuire tutti, in proporzione dei propri redditi.

Occorre perciò definire nelle sue linee generali un sistema nel quale *automaticamente* la terra *passi nelle mani dei più adatti*, che *se ne ricavi sempre il maggior profitto possibile*, e che *dal suo reddito la comunità ed il lavoratore prelevi la sua giusta parte.*

Poichè il problema è specialmente fiscale, e non sempre lo Stato, rappresentante la comunità, sa equamente distribuire i tributi che deve prelevare dalle private economie.

E siccome, in fondo, qualunque sia il regime tributario, *quasi tutte le imposte finisce col pagarle la terra*, si intende benissimo come una qualsiasi legge di finanza, se mal congegnata, può produrre gli stessi effetti di un'alluvione.

15. Quanto rende la terra ?

Ogni coltivatore sa appena quanto rende, in media, il suo pezzo di terreno. La comunità non ha competenza per accertarne il reddito, e tanto meno per consolidarlo nel tempo, perchè ignorerà sempre quanta energia di lavoro vi è incorporata.

La sola elencazione degli organi che lo Stato impiega oggi in Italia per la determinazione del reddito netto della terra, ai fini della imposta fondiaria, fa venire i brividi: vi è tutto un esercito di competenti che, con bilance di precisione, è incaricato di accertare il reddito netto di ogni particella catastale.

E la legge, quella sul riordinamento (!) dell'imposta fondiaria, vuole questa precisione, e prescrive che, a determinare il netto, si detraggano dal reddito lordo, *accertato empiri-*

amente, le spese di produzione, di conservazione e di trasporto dei prodotti al più vicino mercato, le spese ed i contributi di difesa e di bonifica, le spese di manutenzione e reintegrazione delle culture, le spese di amministrazione, una quota per i danni da infortuni, un'altra per i danni da inondazioni, frane, fenomeni vulcanici ecc.

Dopo di che il reddito, ai fini dell'imposta, rimane consolidato per un trentennio!

Ma non è ancora compilato il primo ruolo che già le spese di produzione sono cresciute o diminuite da luogo a luogo, la costruzione di una nuova strada ha valorizzato alcune zone a detrimento di altre, i mercati si sono spostati, i valori commerciali dei prodotti sono mutati, e la sperequazione impera, demoralizzando lavoratori e proprietari.

O quanto era più semplice e più equo il sistema delle decime!

Il fatto si è che nella determinazione del reddito netto della terra non si ha che un solo dato certo: *l'estensione del suolo*. Tutto il resto è mutevole, compreso il valore della moneta con la quale il tributo è pagato. E di qui tutta una serie di imposizioni e di sovrapposizioni di decimi, di centesimi, di nuove imposte sussidiarie, con le quali si tenta

alla meglio perequare i tributi e sopperire alle maggiori esigenze di bilancio della comunità.

Ma come è delizioso per l'individuo tutto ciò, e quanto se ne impingua un esercito di parassiti, che ha il solo compito di sottrarre quanto più può al lavoro produttivo degli altri, perchè ne riceva maggior compenso il proprio sterile affannarsi sulle carte ! (1).

(1) Si agita in questi giorni una vivace polemica sulle pretese intenzioni dello Stato di tassare un certo *reddito industriale* dei terreni che non è facile definire.

Evidentemente, se la notizia è vera, è un tentativo per colpire il reddito reale raggiunto oggi dai terreni, che non è certo quello delle originarie tariffe di estimo.

Chi guarda alla sostanza delle cose consiglia di aggiornare piuttosto i catasti, per evitare almeno una nuova costruzione burocratica. Ribattono altri che il reddito industriale non mira a colpire la terra per sè, ma il maggior reddito che ne deriva con la industrializzazione.

Noi non sappiamo vedere la sostanziale differenza negli effetti pratici: vediamo bensì la identità degli inconvenienti procedurali dello accertamento, complicato dalla arbitraria distinzione tra reddito *fondiaro*, e reddito *industriale* nella coltivazione della terra.

Mentre rivediamo le bozze, la *Gazzetta Ufficiale* pubblica un R. Decreto in data 7 gennaio 1923 n. 17 che dispone la *revisione generale degli estimi catastali*, ed un altro Decreto di pari data che modifica la tariffa dei dritti catastali. (V. Appendice, pag. 65).

Certa cosa è che ogni coltivatore sa, e solo lui, che cosa effettivamente rende un determinato pezzo di terreno, e solo lui ha tutti gli elementi per giudicare quanto bisogna sottrarne per avere il *reddito netto*. Ma sa pure, ed egli solo, quanto di questo reddito può cedere alla comunità, sotto forma di imposta, come suo contributo alle spese generali, senza rovinare la sua economia privata.

D'altra parte solo lo Stato, organo della comunità, è competente a determinare le sue necessità, e però l'ammontare del contributo che va prelevato dai redditi individuali.

Ne deriva che, in un buon regime fiscale, la comunità determina l'ammontare del tributo, gl'individui l'ammontare dei loro redditi. Il calcolo della percentuale è facile, e mentre ciascuno dá quanto può, nella stessa eguale misura di un altro, lo Stato prende tutto ciò di cui ha bisogno.

E' ovvia l'osservazione che in un tale regime l'individuo cercherà diminuire la parte della comunità, calcolando a modo suo il reddito netto, e la comunità tenderà ad aumentare le percentuali per coprirsi.

Ma noi intanto siamo arrivati a determinare con precisione i termini occorrenti alla soluzione: *la terra deve essere affidata a chi è ca-*

pace di trarne il reddito massimo : la percentuale che ne spetta alla comunità deve essere prelevata dal reddito netto reale.

Come ottenere il maggior reddito ? Come colpire il reddito netto effettivo ?

Il problema è diventato tecnico, e noi tenteremo risolverlo traducendo nella pratica i principi generali stabiliti.

16. La proprietà privata del suolo, come è storicamente intesa, non può essere concepita fuori della comunanza civile.

Di qui l'antica distinzione dei giuristi tra *dominio eminente* e *dominio di diritto civile*.

Scriveva il Portalis, nella sua *Esposizione dei motivi* del Codice Civile francese : *al cittadino appartiene la proprietà, al sovrano l'impero* (1).

Si diceva che il *dominio eminente* non costituiva un vero diritto di proprietà, perchè non dava al Sovrano il potere di disporre, in modo assoluto, delle cose *che appartengono a persone private* ; ma gli dava solo il potere di sottomettere l'esercizio del diritto di proprietà alle restrizioni comandate dall'inte-

(1) V. LOCKÈ — *Legislazione* — E VIII — p. 152 e seg.

resse generale, e costringere il proprietario al pagamento della imposta, e domandargli, in caso di necessità, *il sacrificio della sua proprietà*.

Chi volesse, in una rapida analisi, rendersi conto dello stato attuale della legislazione, troverebbe sempre esatta una tale teoria, e constaterelbe che *il contenuto storico del dominio eminente* si è venuto sempre più amplificando *a spese del dominio civile*.

Il numero delle disposizioni legislative che restringono il diritto di proprietà, specialmente sui terreni, è diventato considerevole, ed *il diritto di espropriazione per causa di pubblica utilità* è ampiamente riconosciuto e regolato con precise disposizioni.

Occorre solo integrare la formula sancita dal Codice Civile, e da noi richiamata, riconoscendo, per legge, *che è di pubblica utilità che la terra dia il massimo reddito*.

E però, se è constatato che *quel tale appezzamento di terra* non rende quanto potrebbe, il proprietario può essere costretto a cederlo o a permettere che altri ne faccia uso, se quel maggior reddito è capace di ottenerne.

La soluzione del problema.

17. Ed eccoci tornati al punto di partenza, dopo avere* acquisito alla soluzione del problema molteplici fattori, che possiamo riassumere così:

a) il contrasto dell'individuo e della collettività sul possesso della terra si compone nel riconoscimento che è di generale utilità che se ne ottenga il massimo prodotto;

b) non è accettabile la definizione storica della proprietà, la quale poggia sopra una sintesi astratta, entrando nella concezione della *proprietà civile* due fattori: la *sovranità*, immanente nella collettività, il *possesso*, immanente nell'individuo;

c) la *sovranità* ed il *possesso* hanno sfere di azione ben distinte, ed anzichè essere in contrasto hanno un interesse comune: il benessere della collettività;

d) il *valore della terra* è rappresentato dal *valore del lavoro* accumulato, e non può essere determinato che dal possessore che la coltiva;

e) ogni coltivatore deve prelevare dal suo lavoro una quota parte, per contribuire

ai bisogni della comunità, e questa quota parte non può determinarla che lo Stato.

Dalle premesse risulta che il rimedio è nella espropriazione, ma su basi diverse dalle solite: rimborsando cioè al proprietario l' *integrale valore del lavoro incorporato nella terra*, da lui stesso determinato, ed affidando il terreno a chi dia garanzia di una maggiore valorizzazione, concretata nel maggiore tributo.

La soluzione tecnica ne scaturisce evidente.

Il proprietario *dichiara quale è il reddito netto* che egli è capace di ricavare dal suo terreno, e che in realtà ne ricava: *questo reddito serve di base al calcolo della imposta, e stabilizza il valore del terreno* rispetto al proprietario.

Se altri offre di ricavare dallo stesso terreno un reddito maggiore, *il proprietario sarà costretto a cedergli il suo terreno*, contro il rimborso del capitale corrispondente al reddito da lui dichiarato, ed il nuovo proprietario *corrisponderà alla comunità la imposta sul maggiore reddito che egli se ne promette*.

Con tale regime cessa nel detentore del terreno la utilità di nascondere il maggiore reddito: cessa nello Stato la necessità di sempre nuovi e più difficoltosi accertamenti. L'indi-

viduo dar  quanto pu  : la comunit  prelever  quanto deve.

Due ipotesi : o il proprietario denunzier  il vero reddito, e sar  lasciato tranquillo nel suo possesso: o denunzier  un reddito inferiore alla realt , e vi sar  sempre qualcuno pronto a sostituirlo.

Pu  avvenire che la denuncia sia conforme alla realt , ma il terreno potrebbe rendere di pi , con una pi  intensa cultura: ed allora il proprietario *imputet sibi* la propria incapacit . *E' proprio questa l'ipotesi dalla quale nasce la utilit  sociale dalla espropriazione e la opportunit  di espropriare, perch    pronto il coltivatore pi  idoneo.*

Che se, di fronte al pericolo, la inerzia si svegli, e muti in solerzia, nulla vieta di sancire a favore del proprietario un *jus retentionis*, sulle basi del maggior reddito di cui il fondo   dimostrato suscettibile, e col pagamento del maggior contributo corrispondente. Un esempio :

Il tributo fondiario   dovuto nella misura del 10 % sul reddito netto.

Tizio, possessore del terreno A, dichiara che ne ricava un reddito netto di Lire 1000, sulle quali perci  deve Lire cento di contributo. Poich  Tizio   tenuto a dichiarare il vero,

rimane accertato che egli non è capace di ricavare dal suo terreno un frutto maggiore.

Ma interviene Caio, il quale è persuaso che quel terreno rende di più, o che con la sua industria e la sua maggiore capacità può farlo rendere di più, e precisamente per un valore di Lire 1500.

E' evidente l'interesse della comunità ad ottenere il maggiore prodotto, ed il maggior contributo corrispondente, ed allora il *dominio eminente*, la sovranità, prende il sopravvento sul *dominio civile*, la proprietà privata, poichè è interesse di tutti che quel terreno lo coltivi Caio e non Tizio.

E la comunità pone, sovranamente, il dilemma : o Tizio affermerà la sua capacità di sapere egli stesso ricavare dal suo terreno il maggior reddito presunto da Caio in Lire 1500, e ne conserverà il possesso, pagando il tributo in proporzione; o dovrà cederlo a Caio, che gliene rimborserà il valore, (*lavoro accumulato*), con un capitale corrispondente al reddito attuale, calcolato al tasso normale delle rendite pubbliche. A noi pare evidente che questa sia l'unica forma *utile* di espropriazione, che mentre rispetta l'autonomia dell'individuo e lo stimola all'azione, la coordina coll'interesse della comunità.

Il concetto della proprietà *dominicale* è sorpassato, e l'individuo ne conserva quanto corrisponde al suo valore funzionario, restituendone alla comunità quanto è necessario presupposto della sua sovranità.

Il lungo dissidio tra la comunità e l'individuo è così composto, poichè, bandito il *jus abutendi*, non saranno più concepibili nè *schia-vi* nè *proletari*.

18. La espropriazione *per pubblica utilità*, sulle basi da noi esposte, perde ogni acrimonia, e non tollera sopraffazioni in suo nome, perchè l'*individuo* otterrà in cambio della sua terra *una giusta indennità*, e cioè un capitale liquido, produttivo di un reddito perfettamente uguale a quello da lui dichiarato.

E ne otterrà, in più, la completa libertà di impiego delle sue forze e della sua attività, già consacrata alla terra, e che lo renderà capace di nuove iniziative e di nuovo lavoro produttivo. E' il suo premio.

La collettività, a sua volta, si avvantaggerà del *maggior reddito*, non ipotetico, ma tangibile, perchè già concretato nel maggior contributo.

E' proprio così ostico riconoscere che è *di pubblica utilità* che la terra renda tutto quello

che può, e che ciascuno apporti alle casse dello Stato il suo tributo, *commisurato sul suo reddito reale*?

« Come si evolvono gli uomini, scriveva l'amico Campione (1), figlio di agricoltori ed agricoltore valoroso egli stesso, così si evolve anche la terra. Il terreno incolto, a mano a mano si rende prima coltivabile, poi fiorente giardino, indi luogo di attività industriali, ed infine suolo edilizio. Independentemente dagli sforzi dei singoli possessori, la terra si valorizza continuamente per effetto dello accrescimento delle popolazioni, per le nuove conquiste della Scienza, per le opere che incessantemente si compiono dallo Stato, dagli enti minori e dai privati cittadini. In queste opere si ha il concorso di tutti, e perciò non è giusto si debbano risolvere a beneficio di una qualsiasi classe di cittadini. *La fase ascensionale del valore della proprietà deve essere seguita proporzionalmente dai tributi che debbono gravarla* ».

Solo così si otterrà quella *sintesi necessaria tra il lavoro e la terra*, nella quale noi vediamo il componimento definitivo della lotta sociale.

(1) G. CAMPIONE — *La Terra* — Salerno, F.lli Jovane, 1920.

19. Una classe di contadini proprietari, scriveva l'Einaudi (1), non si improvvisa, ma si forma attraverso una lunga educazione e selezione.

E non si spezza il latifondo, e non si trasforma in produttivo il terreno incolto, concedendo terre e capitali più o meno gratuitamente a tutti i contadini, capaci ed incapaci, diligenti e negligenti.

« Dove la possibilità esiste, dove il ritorno è sperabile, dove le condizioni economiche lo consentono, dove i prodotti della vigna, dell'albero, delle culture speciali, trovano il mercato vicino, il consumo sicuro, l'esportazione facile, la piccola e ricca cultura trionferà, i cereali scompariranno e con essi scomparirà il latifondo, la proprietà si dividerà e suddividerà, l'interesse privato farà sorgere nuove case coloniche, fattorie, stabilimenti, villaggi, borghi,.... si coltiverà, in breve, intensamente » (2).

Crei dunque lo Stato *la possibilità* con bonifiche, con i grandi lavori di irrigazione, con l'apertura di nuove strade, che, valorizzando

(1) *La terra ai contadini* — nella *Rivista di Milano* — 1919 p. 274.

(2) CIASCA — *Il problema della terra* — p. 275.

il terreno, susciteranno le private iniziative. Ma lasci a queste ogni altro provvedimento, assicurando solo, con un sistema tributario perfetto, che ognuno paghi il giusto. E non solo vedrà presto rimborsate le spese generali anticipate, ma impinguato l'erario da più grassi tributi, ed arricchita l'economia privata, proporzionalmente all'energia laboriosa da ciascuno spesa nell'opera comune.

E non si preoccupi di regolare schematicamente la piccola o la media, o la grande proprietà, perchè ciascuna di esse ha speciali finalità e dà prodotti specifici, tutti necessari alla economia sociale e che si integrano armonicamente. E lasci fare. Perchè il tipo di frazionamento non è dovuto a capriccio del caso o dell'individuo, ma deriva dalla natura delle cose, che non consente altra misura per lo sviluppo delle forme che la struttura del terreno e le condizioni dell'ambiente.

E non vi è al mondo persona più competente del coltivatore proprietario a giudicare quale sia la cultura *più adatta al suo terreno* per ottenerne il maggior profitto, e nessuno più esperto di lui a ritrarnelo, se gli si lasci libertà di iniziativa, e lo si aiuti nello apprestamento dei mezzi.

20. Nel regime fiscale imperante lo Stato ed il contribuente, la comunità e l'individuo, stanno di fronte come il cacciatore e la lepre. Finisce, sì, qualche volta, il cacciatore, col prendere la lepre; ma se fa il conto del tempo speso, e delle munizioni sciupate e delle scarpe sdrucite, probabilmente ne concluderà che sarebbe forse stato più economico comprarla al mercato bella e ammazzata. Vi è sì anche *il diletto della caccia*, ma noi non sappiamo trovarlo nell'opera dello Stato, se non è per caso trasferito in quel certo numero di individui che ha per suo conto *incaricato di cacciare la lepre*, di snidare il contribuente, e vi si divertono tanto più, in quanto lo Stato li paga per questo e li dispensa da ogni altro lavoro.

Lasciando da parte i paragoni, se davvero lo Stato volesse, anno per anno, accertare *il reddito vero* del cittadino, per commisurarvi l'imposta, non basterebbe il ricavo a coprire la spesa.

Il contributo, che ogni individuo deve alla comunità in proporzione del proprio reddito, è spezzettato e suddiviso in tante forme, assume aspetti così diversi, è riscosso con tanti pretesti, che l'individuo finisce col pagare, spesso, più di quello che può, e lo Stato fini-

sce con l'incassare, più spesso ancora, meno di quello che deve.

Questo stato di cose spinge sempre più lo individuo ad eludere la vigilanza fiscale, perchè ha il sospetto continuo di pagare per altri, o di pagare una seconda ed una terza volta quello che, sotto altra forma, ha già pagato; e spinge lo Stato ad escogitare sempre nuovi balzelli supplementari, per impedire o neutralizzare le evasioni.

Ora noi crediamo che in gran parte potrebbe a tanto male recar rimedio il nuovo regime della terra da noi esposto, unificando nel tributo fondiario tante altre imposte che, per diverse vie, mirano a colpire il reddito terriero, e menando gran colpi di scure nei frondosi rami dell'amministrazione finanziaria.

BIBLIOTECA
"GIOVANNI CUOMO"
SALERNO

Il reddito netto della terra e l'accertamento della imposta.

21. Per la legge del 1886, calcolato il reddito netto nella maniera affatto arbitraria che abbiamo visto, lo Stato è autorizzato a prelevare l'8% (8.80 con i decimi di guerra) e Comuni e Provincia sono autorizzati a prelevarne altrettanto (il 120% dell'imposta erariale, secondo l'ultima legge 6 luglio 1922) (1).

E' evidente che oggi il reddito effettivo dei terreni è almeno quintuplicato, ma l'impo-

(1) Chi volesse avere un'idea della organizzazione delle sovrimposte fondiari può leggere il seguente articolo della legge 6 luglio 1912, che modifica le disposizioni già in vigore contenute nel testo unico della legge comunale e Provinciale 21 maggio 1908:

« Art. 332) - Agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte, salvo quanto è stabilito nell'art. 303, restano in vigore nelle Province a catasto nuovo la legge 23 dicembre 1900, n. 449, modificata da quella del 5 aprile 1908 n. 135, nella Basilicata l'art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo l'art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

« Restano altresì in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge 24 marzo 1904, n. 130, 53 della legge 1 marzo 1886, n. 3682, 4 della legge 8 luglio 1903, n. 312, 2 della legge 30 agosto 1868,

sta è sempre quella. E non potendo lo Stato star sempre dietro a quel lavoro di Sisifo che sono gli estimi, ha fatto ricorso ai succedanei, imponendo ai contribuenti dei veri e propri supplementi alla imposta fondiaria, più o meno bene dissimulati sotto le mentite spoglie di altre imposte, dirette ed indirette, che non avrebbero proprio alcuna ragione di essere, se il *tributo fondiario* fosse *commisurato al reddito vero delle terre*.

Ed abbiamo visto che si affaccia all'orizzonte una imposta sul *reddito industriale del terreno*, che complicherà ancora di più il nostro regime tributario, senza evitare nuovi labo-

n. 4613, in quanto stabiliscono la facoltà di valersi di speciali sovrimposte, da non calcolarsi agli effetti dell'eccedenza; nonchè gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 1905, n. 251 e 38 della legge 1 marzo 1886, n. 2682.

« Nulla è innovato nell' art. 39 della legge 11 luglio 1907, n. 602 e all'art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

« Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta ».

Commenti? Meglio non farne. Chi non capisce vive più tranquillo, e rimane persuaso che le leggi sono uguali per tutti. Il risultato intanto è questo: che l'imposta terreni, in alcune provincie a vecchio catasto, arriva all'85 % del reddito!

riosi accertamenti. Con quanta lieta prospettiva dei contribuenti è facile immaginare.

Tutto questo, col regime proposto, è superato senza inconvenienti.

Se è vero che *terra e lavoro sono le maggiori fonti* alle quali attingono le proprie risorse la economia collettiva e la economia individuale, è facile prevedere che quasi tutte le imposte saranno man mano assorbite da quella fondiaria. La meta è questa; ma una analisi minuta delle ripercussioni, per graduarle *a priori*, ci menerebbe lontano. Al tempo ed alla esperienza spetta questo compito: a noi basti rilevare che, se è vero che la terra paga per tutti, constatata la ripercussione di una imposta determinata, saranno sufficienti pochi centesimi di aumento del contributo fondiario per eliminarla, sveltire il regime fiscale, e risparmiare spese inutili e gravose indagini.

Nello stesso regime attuale vi sono le imposte le quali non hanno che valore integrativo, e non mirano, come abbiamo visto, che a colpire le evasioni; e però vengono anticipatamente scontate nella valutazione della terra, che ne risulta depreziata. Alla loro graduale soppressione conseguirebbe automaticamente una maggiore valutazione del reddito fon-

diario netto, e però l'aumento del gettito della imposta fondiaria.

22. E' facile intuire che, adottato il nuovo regime, ne deriverebbe subito, come conseguenza logica, la sua estensione alle case di abitazione, che potrebbero essere considerate come suoli specializzati.

Non vi è nessuna ragione, infatti, per riscuotere una imposta, sotto qualsiasi forma, da chi abita *la sua casa*, frutto del suo lavoro o del lavoro accumulato dai suoi antenati. Ma vi è tanto meno ragione di riscuotere, sulle case non abitate dal proprietario, una imposta *non proporzionata al reddito netto effettivo* che ne viene ritratto.

Nè occorre essere profeti per prevedere che in tal modo ciascuno avrebbe presto *la sua casa*, o lavorerebbe e risparmierebbe per averla. E quelle altre case che rimarrebbero come *valori redditizi* non potrebbero più essere oggetto della più esosa speculazione (1).

Lasciando all'avvenire tutte queste realiz-

(1) E' di questi giorni la agitazione dei proprietari di case e dei così detti inquilini, provocata dalla imminente cessazione del regime di guerra. I proprietari minacciano di elevare ad altezze iperboliche le loro pretese, gli inquilini si organizzano in leghe

zazioni, è certo che dovrebbe subito eliminarsi la tassa di successione sul valore dei beni rustici, perchè essa costituirebbe una indebita sottrazione di valore alla economia privata, non corrispondente ad alcuna entità reale, e mirerebbe a colpire quella parte di reddito lasciata alla soddisfazione dei bisogni individuali, come corrispettivo del lavoro.

E rimarrebbero assorbite tutte le imposte che più direttamente colpiscono i frutti dell'attività agricola, come quella *sugli scambi, sui consumi, sul vino.*

Quante semplificazioni burocratiche, quanta maggiore sicurezza per l'erario dello Stato e per le private fortune, quale respiro di sol-

di resistenza, ed invocano dai poteri statali una speciale tutela.

Sono i frutti del *jus utendi et abutendi.*

A che cosa serve la casa, al proprietario che non l'abita? E se egli *ha solo dalla legge civile* la possibilità di trarre un reddito da una cosa che, per sé stessa, non ne produce, non è giusto che lo Stato regoli l'esercizio del suo dritto?

Ma è notevole l'evidenza che assume nella specie la insincerità del nostro regime fiscale: ha forse lo Stato aumentato la imposta sui fabbricati, nella stessa proporzione che ha consentito al proprietario di elevare le pigioni? E quanti pagano una imposta corrispondente al reddito reale?

lievo per le private iniziative, che riacquisterebbero la libertà dei loro movimenti!

Dica lo Stato quale è il fabbisogno per provvedere ai pubblici servizi: denunzino i cittadini i loro redditi reali. Ecco restituita la più completa autonomia agli individui e alla comunità, armonizzandoli in un fine unico, senza correr dietro a costruzioni fantastiche, che presuppongono la distruzione di valori reali.

I doveri dello Stato e l'iniziativa privata.

23. Più volte i tentativi per valorizzare la terra si sono infranti per mancanza di mezzi, mentre sono convinti tutti che occorrono capitali ingenti: dove trovarli?

Il Progetto Pullè, che proponeva ripartire tra i contadini le terre di proprietà dei comuni e delle opere pie, preventivava il concorso dello Stato per un miliardo, in anticipazioni, di avviamento.

L'Opera Nazionale, testè costituita per lo acquisto di terre da bonificare e dividere tra i combattenti, ha avuto dallo Stato un sussidio di trecento milioni. Ed è facile prevedere che la parte maggiore ne sarà assorbita dagli attuali detentori della terra, che non la ce-

deranno certamente sulle basi degli attuali imponibili, e nemmeno per un prezzo corrispondente al reddito reale, ma vorranno addirittura scontarne a loro profitto il *plus valore* che sarà da esse raggiunto solo quando vi saranno stati spesi i milioni della Nazione ed il lavoro dei combattenti.

Numerosi Istituti esercitano già il credito agrario, ma è certo che essi bastano appena a finanziare temporaneamente gli agricoltori per lo acquisto di bestiame e di strumenti di lavoro, di sementi e concimi.

E' troppo poco. Ed occorre che nuovi e più ingenti capitali siano dati dallo Stato e dai cittadini, in concorso, e ciascuno per la parte di propria competenza.

Non deve lo Stato apprestare i mezzi per coltivare : deve solo provvedere a rendere economicamente possibile la coltura, dove non lo è ancora.

Bonifiche, rimboschimenti, strade, serbatoi per le irrigazioni di vaste plaghe: ecco le opere di spettanza dello Stato.

Vi provvede anche oggi, ma senza continuità, e senza che la collettività, che ne paga le spese, se ne giovi in proporzione.

Di quel poco che lo Stato fa si avvantaggiano i privati proprietari, che vedono, sen-

za muovere un dito, crescere il valore dei loro terreni, senza corrispondere, per lunghi anni, un solo centesimo di maggiore tributo (1).

Col nostro sistema invece lo Stato avrebbe il massimo interesse a intensificare i suoi sforzi, e vedrebbe tornare subito nelle proprie casse, sotto forma di maggior gettito della imposta fondiaria, le somme da esso anticipate.

(1) Ecco un esempio tipico :

Or son venti anni un appezzamento di terreno di venti tomoli napoletani (= 246000 m. q.) venne pagato *cinquantamila* lire. Il recentissimo spostamento di una stazione ferroviaria, facilitando i trasporti, ha reso possibile la intensificazione delle culture in quella zona, e lo sviluppo di poderose industrie agricole. La popolazione si è addensata e quel terreno, pagato venti anni fa a L. 0,20 il m. q., è ora dall'attuale proprietario venduto a lire trenta. Dopo venti anni le sue *cinquantamila* lire sono diventate *sette milioni trecentosettantamila*, senza che su questo enorme plusvalore lo Stato abbia percepito un soldo di imposta. Penseranno, da oggi, a pagare maggiori imposte gli agricoltori industriali che hanno valorizzato col loro lavoro quella plaga, a tutto beneficio di un proprietario, assente ed ozioso, che non ha mosso un dito!

Sono i frutti del *jus abutendi*.

24. Ad integrare l'opera dello Stato, una volta reso accessibile e coltivabile il suolo, soccorrere la privata iniziativa, che dovrebbe essere sorretta da un Istituto di Credito poderoso e specializzato: una specie di *Banca dell'Agricoltura*, alla quale lo Stato non dovrebbe concorrere che con un fondo di garanzia, per assicurare un minimo di rendita al capitale azionario. Nulla vieterebbe di destinare a questo fondo una piccola percentuale della stessa imposta fondiaria, per modo che sarebbe la terra stessa ad apprestare direttamente i mezzi per la propria emancipazione, rendendo rapidamente formidabile l'azione dell'Istituto.

Non sempre i coltivatori intelligenti e volenterosi trovano facilmente i capitali occorrenti a valorizzare le loro attitudini: vi provvederebbe perciò l'Istituto, che avrebbe tutta la competenza per giudicare, volta per volta, i progetti sottoposti al suo esame.

E le anticipazioni potrebbero, senza rischio, spingersi fino a coprire la spesa di acquisizione del terreno, perchè, nel nostro sistema, lo acquisto avverrebbe *sulle basi del valore attuale*; ed all'agricoltore rimarrebbe solo l'onere del lavoro necessario per ottenere un aumento di reddito, e per il quale dovrebbe dimostrare,

con un progetto tecnico e finanziario completo, di avere i mezzi e la capacità.

E' evidente che vi sarebbe largo posto anche per le iniziative del lavoro associato, se una ulteriore esperienza dimostrerà che anche nel campo della produzione agraria può avere utili risultati la cooperazione, di che molti dubitano ancora.

Gli effetti giuridici del catasto.

25. Una istituzione andrebbe subito ad ogni modo riformata : quella del Catasto. Non nella sua tecnica, ma nella sua efficienza giuridica.

Con l'articolo 8 della legge 1 marzo 1886 sul riordinamento della imposta fondiaria, e che istituiva il Catasto geometrico particellare, venne disposto che con altra legge *sarebbero stati determinati gli effetti giuridici del Catasto*, e le riforme che a tal fine occorressero nella legislazione civile. Il governo del tempo promise, e la legge stessa gli fece obbligo, di provvedervi tra due anni : ne sono decorsi trenta, a momenti, ma si attende ancora un provvedimento che renda certo il possesso.

Peggio ancora : lo stesso Catasto geometri-

co non è ancora completo, e nelle province dove è attivato, non si è ancora provveduto al collegamento di esso con le vecchie mappe e gli antichi catasti. E' facile intendere gli inconvenienti di un simile stato di cose.

Occorrerebbe perciò provvedere subito a definire gli effetti giuridici del Catasto geometrico, per farne la fonte *ineccepibile* delle iscrizioni nei registri censuarii, per derivarne non solo la *constatazione del possesso di fatto*, ma il *pieno possesso giuridico*, quello che nell'attuale regime è detto *a titolo di proprietà*.

Una simile *definizione* permetterebbe di rilasciare ad ogni possessore, e per ogni unità culturale, un *titolo fondiario nominativo*, il quale, facilitandone la trasmissione, mobilizzerebbe la proprietà terriera, e semplificherebbe il regime ipotecario vigente — meraviglioso quando venne attuato, ma ora eccessivamente ingombrante.

Schema di un progetto di legge.

26. Crediamo dover nostro concludere tracciando le linee schematiche delle disposizioni che dovrebbero regolare la riforma del regime fondiario, nel senso da noi proposto, all'unico fine

di dimostrare con quali modesti ritocchi alle leggi vigenti si potrebbe attuare una vera rivoluzione nei rapporti economici, e quanta semplificazione ne deriverebbe al complesso sistema dei tributi.

TIT. I. - L'espropriazione per pubblica utilità.

Art. 1) L'art. 438 del codice civile è modificato nel modo seguente :

« Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità.

E' di pubblica utilità che si ottenga dalla terra il maggior reddito possibile.

La pubblica utilità si intende legalmente riconosciuta quando altri offra di pagare allo Stato un tributo maggiore di quello corrisposto dal proprietario.

La giusta indennità spettante al proprietario della terra, che venga espropriato per pubblica utilità, è liquidata capitalizzando al tasso legale il reddito dichiarato nei registri fondiarii.

Art. 2) Ove alle rendite del fondo espropriato abbiano dritto persone diverse dal proprie-

tario, rimane vincolata a loro favore la rendita del capitale attribuito al proprietario (1).

Art. 3) All'Art. 701 del codice civile è aggiunto il seguente capoverso :

« *L'unico titolo abile a trasferire il dominio dei fondi rustici è l'annotazione nei libri censuarii* ».

TIT. II. — *Il catasto probatorio.*

Art. 4) E' istituito in ogni comune un ufficio censuario, al quale è devoluta la conservazione del catasto dei terreni pertinenti al Comune.

Art. 5) Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge ogni proprietario di terreni esibirà all'ufficio censuario comunale, e per ogni unità culturale da esso posseduta, la domanda di iscrizione al suo nome nei registri censuarii, corredata dai seguenti documenti :

(1) La disposizione mira a regolare specialmente l'usufrutto.

Nell'attuale regime vien meno nel proprietario l'*interesse attuale* alle migliorie, nell'usufruttuario vien meno l'*interesse futuro*, considerando che i maggiori frutti il più delle volte non seguono immediatamente al miglioramento delle culture. Chi ne va di mezzo è la terra.

a) un estratto della mappa particellare, rilasciata o certificata dall'ufficio tecnico di finanza, ove è attivato il catasto particellare, ed, in difetto, un certificato-estratto dei registri catastali, rilasciato dalle autorità locali alle quali è demandata la conservazione del Catasto ;

b) un certificato dell'Agente delle Imposte, dal quale risulti la iscrizione della unità culturale nel Registro delle partite, e l'intestazione a suo nome nel Registro dei possessori ;

c) la descrizione del fondo, con la indicazione della sua estensione, della specie delle colture, e del reddito medio netto che ne ha ricavato nell'ultimo triennio ;

d) una copia autentica del titolo dal quale ripete il suo possesso come proprietario ;

e) un estratto autentico delle iscrizioni e trascrizioni ipotecarie gravanti sul fondo ;

Art. 6) L'ufficio censuario comunale trascrive nel registro delle partite e nella matricola dei possessori i dati risultanti dai documenti esibiti, dei quali una copia è conservata in archivio ed un'altra è restituita al proprietario esibitore, annotandovi la seguita iscrizione.

Art. 7) Spirato il termine assegnato ai proprietari con l'art. 5, i libri censuarii sono tenuti per tre mesi a disposizione del pubblico,

e tutti i possessori di terreni sono invitati con pubblico avviso ad accertarsi, con la ispezione diretta, anche a mezzo di speciale procuratore, che tutte le unità culturali da essi possedute nel territorio del Comune vi sono state esattamente trascritte. L'ufficio censuario compilerà verbale della seguita ispezione, nel quale deve essere constatato che l'interessato ha esplicitamente riconosciuto che egli non possiede nel Comune, a titolo di proprietà, altri terreni oltre quelli allibrati a suo nome.

Art. 8) Sorgendo contestazioni sulla pertinenza di una unità culturale, l'ufficio censuario ne prenderà nota ed iscriverà il fondo nel *Registro delle Partite contestate* al nome del possessore di fatto, quale risulta dagli attuali registri.

Art. 9) Completati gli elenchi, l'ufficio compilerà, per le partite non contestate, una speciale cartella o *Titolo fondiario* per ogni unità culturale, intestandolo al nome del proprietario.

Questo *Titolo* conterrà nel suo testo :

a) l'estratto della mappa particellare con i punti di riferimento alle unità confinanti, e la indicazione della estensione ;

b) la descrizione del fondo, come risulta dai documenti esibiti ;

c) la data e la natura del titolo di provenienza del fondo allo intestatario ;

d) il reddito netto dichiarato, con indicazione in lire del valore capitale corrispondente, calcolato sulla base del tasso legale.

Per le partite contestate il *Titolo* avrà valore di documento provvisorio e vi sarà annotata la contestazione. Questo *Titolo* sarà sostituito con altro definitivo al termine di cinque anni, ove non intervenga prima una decisione irrevocabile del magistrato, che determini la pertinenza del fondo, o non sia dimostrata tuttora pendente la contestazione.

TIT. III. - *L'imposta fondiaria.*

Art. 10) La imposta fondiaria sarà corrisposta nella stessa misura dell'attuale, sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale saranno ultimati gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Con la legge di Bilancio dell'anno stesso sarà determinata, con l'ammontare dell'imposta, la percentuale da prelevarsi sui redditi netti dichiarati. Con la stessa legge saranno determinate le quote di imposta devolute ai Comuni ed alle Provincie in luogo degli attuali centesimi addizionali, e sino a che

i Comuni e le Province non avranno provveduto a sostituirvi altri cespiti, come sarà determinato con altra legge (1).

Art. 11) L'imposta fondiaria, commisurata al reddito dichiarato, rimane consolidata per un triennio, e non può essere diminuita che caso per caso, per evidente diminuzione di reddi-

(1) Non è concepibile una imposta prediale a favore di Enti diversi dallo Stato, perchè, coerentemente ai principi da noi messi a base della riforma, essi mancano di titolo, essendo il *dominio eminente* della terra parte inalienabile della sovranità.

D'altra parte nel regime delle sovrimposte, variabili da comune a comune e da Provincia a Provincia, si verifica tale una sperequazione nel tributo, che è affatto incompatibile col sistema proposto.

I Comuni del resto devono provvedere a bisogni locali specifici, variabili dall'uno all'altro, ed hanno modo di conformare i tributi alle attività specifiche dei rispettivi abitanti. E forse essi non dovrebbero essere autorizzati a riscuotere che la sola *tassa di famiglia*, commisurata al complesso dei redditi di ciascun contribuente ed opportunamente graduata. Chi non risiede nel comune e non vi svolge nessuna attività non ha ragione di contribuire nelle spese della comunità.

In quanto alle Province, noi non riusciamo a concepirle come unità sociali. I limitati servizi pubblici ai quali provvedono potrebbero essere utilmente demandati ai liberi consorzi dei Comuni che vi sono interessati.

to, dovuta a commovimenti tellurici o fenomeni metereologici, che rendono improduttivo il terreno, e da accertarsi con le norme vigenti.

TIT. IV. — *Norme regolamentari.*

Art. 12) Chiunque goda i dritti civili nel Regno potrà proporre, per il tramite dell'ufficio censuario competente, la *espropriazione per pubblica utilità* di una determinata unità culturale, assumendola capace di un maggior reddito, nella misura che egli stesso determinerà, ma non inferiore ad 1/5 dell'attuale, ed offrendosi di rimborsare al possessore il capitale corrispondente al reddito attuale e di pagare allo Stato il tributo corrispondente al maggior reddito presunto.

La proposta dovrà essere redatta in iscritto ed accompagnata dal deposito nella Tesoreria Comunale di una somma uguale ai due decimi del capitale corrispondente al reddito attuale.

La proposta può essere anche limitata ad una porzione di unità culturale, quando la superficie rimanente non sia inferiore ai tre ettari; ma in tal caso deve essere accompagnata dal tipo di frazionamento, con dichiarazione di sistemare gli accessi, ove occorra, a proprie spese.

L'ufficio tecnico può sempre rettificare il frazionamento, ove ne risulti danno o deprezzamento notevole alla porzione che non è espropriata.

Art. 13) Ricevuta l'offerta, l'ufficio censuario la notificherà al possessore nel suo domicilio, invitandolo a presentarsi personalmente od a mezzo di speciale procuratore nei termini previsti dall'art. 147 del Codice di procedura Civile, ed in un giorno ed ora determinati, per dichiarare se intende conservare il possesso del fondo, accettando, ai fini della imposta prediale, il nuovo reddito risultante dall'offerta, o se preferisce cederlo all'offerente, contro il corrispettivo del capitale corrispondente al reddito attuale. Della seguita notifica è data notizia all'offerente, significandogli il giorno e l'ora stabiliti per la presentazione, ed all'affittuario, se il fondo risulta in locazione.

In difetto di comparizione del possessore o dell'offerente la notificazione e l'avviso saranno ripetuti.

Art. 14) L'ufficio censuario, assistito da un notaio, nel giorno e nell'ora stabiliti, compilerà apposito verbale dal quale dovrà risultare:

a) l'offerta ricevuta, con i dati dell'unità culturale alla quale si riferisce ;

- b) la seguita notificazione ed avviso agli interessati ;
- c) la costituzione delle parti ;
- d) la dichiarazione del possessore ;
- e) la determinazione del nuovo reddito e della maggiore imposta dovuta dal possessore, nella ipotesi di conservazione, o dall'offerente, nell'ipotesi di cessione ;
- f) il versamento integrale del prezzo, nella ipotesi di cessione ;
- g) la consegna all'offerente, da parte del possessore, del *Titolo Fondiario*, munito di girata, autenticata dall'ufficiale censuario e dal notaio assistente ;
- h) l'apposizione di identica girata al duplicato del *Titolo* esistente nell'archivio censuario ;
- i) la eseguita trascrizione del trapasso nei registri censuarii.

Uno degli originali del verbale è conservato in archivio, alligandolo al *Titolo* corrispondente, l'altro è affidato al notaio assistente per essere conservato nei suoi atti.

Art. 15) Il prezzo della cessione è depositato, tra le ventiquattro ore, all'ufficio postale, sul quale saranno tratti i mandati dall'autorità giudiziaria che provvederà alla attribuzione.

Art. 16) Ove il possessore, al secondo invito, non si presenti, la sua assenza sarà ritenuta

quale esplicita dichiarazione di voler conservare il possesso.

Ove non si presenti l'offerente, o esplicitamente receda, il deposito fatto è incamerato dall'Erario, prelevatane la quinta parte a beneficio del possessore.

Anche in tali ipotesi viene redatto verbale, che è sottoscritto dagli intervenuti e dal notaio assistente, e conservato negli archivi, trasmettendone copia all'Esattore delle Imposte, ove occorra provvedere allo incameramento del deposito.

Art. 17) L'offerente avrà il possesso reale del fondo e ne farà suoi i frutti a cominciare dalla scadenza consuetudinaria dell'anno locativo in corso.

Art. 18) La locazione cessa di dritto col possesso del locatore.

Art. 19) E' consentita la cessione diretta della proprietà con le stesse forme previste negli articoli precedenti, presentandosi spontaneamente le parti all'ufficio censuario, e senza che occorra determinare il prezzo della cessione; ma in tal caso è dovuta all'Erario una tassa uguale al 10% del valore risultante dai registri censuarii, comprovandone il pagamento con esibizione della quietanza dell'Esattore delle Imposte all'atto della redazione del verbale.

Art. 20) L'imposta fondiaria è dovuta in solido dal possessore e dall'affittuario, ed è privilegiata sui frutti del fondo.

Art. 21) Il mancato pagamento di una intera annualità di imposta, ove siano precedentemente riuscite infruttuose le esecuzioni sui frutti e sui beni mobili del possessore e dell'affittuario, darà luogo alla decadenza dal possesso, che, su ricorso dell'Esattore, viene pronunziata con decreto del Prefetto della Provincia.

Ove, tra i dieci giorni dalla notifica del provvedimento a cura dell'Esattore, il possessore versi almeno una rata dell'imposta arretrata, e presenti all'Esattore valida fideiussione, impegnandosi di saldare gli arretrati ratealmente, alle scadenze successive, l'esecuzione del decreto rimane sospesa.

Della idoneità della fideiussione è giudice l'Esattore delle Imposte, il quale ne farà constatazione con verbale di obbligo, sottoscritto dal debitore e dal fideiussore.

Art. 22) Ove non si dia luogo a fideiussione, o, malgrado questa, non venga pagata la successiva rata di imposta, l'Esattore trasmetterà il decreto del Prefetto all'ufficio censuario, perchè vi dia esecuzione, ferma rimanendo la responsabilità del fideiussore, che potrà essere personalmente escusso.

Art. 23) L'Ufficio censuario, ricevuto il decreto, esporrà in vendita l'unità culturale colpita dalla imposta non pagata, con le forme e nei termini previsti dalle vigenti leggi sulla riscossione delle imposte dirette, fissando il giorno e l'ora in cui avrà luogo la vendita innanzi all'ufficiale censuario comunale a ciò delegato.

Art. 24) L'aggiudicazione definitiva darà luogo agli stessi adempimenti previsti nell'art. 12, e, nella ipotesi di assenza del possessore, se ne darà atto a verbale e si procederà dall'ufficio censuario allo annullamento del *Titolo fondiario*, rilasciandone un altro all'aggiudicatario.

Art. 25) Per l'attribuzione e distribuzione del prezzo gli interessati si provvederanno, con le forme della procedura vigente per la purgazione delle ipoteche, ed innanzi al Pretore del mandamento, il quale è competente in ogni caso alla formazione dello Stato di ripartizione del prezzo, ed a decidere in prima istanza le controversie relative. Se il prezzo d'aggiudica supera il capitale corrispondente alla rendita iscritta, la differenza in più non è dovuta dallo aggiudicatario nè all'espropriato, nè ai suoi creditori, e ne sarà tenuto conto solo ai fini dello accertamento dell'imposta

Art. 26) Il possessore di fondi rustici può di-

sporne liberamente, per atto di ultima volontà, a titolo di legato. Ove la quota legittima ne rimanga lesa, il legatario è tenuto a soddisfare al legittimario la differenza in contanti. Sul valore della parte disponibile il legatario è tenuto a corrispondere all'Erario una tassa del 10%.

Art. 27) Nelle successioni *ab intestato* gli eredi dovranno, fra sei mesi dall'aperta successione, indicare all'ufficio censuario, con dichiarazione collettiva, omologata dal Tribunale in Camera di Consiglio, gli intestatarii delle singole unità culturali, con gli eventuali tipi di frazionamento concordati, per ottenere i nuovi *Titoli fondiari* intestati ai singoli possessori. Una unità culturale non superiore ai tre ettari non può venir suddivisa nè per disposizione del testatore nè per accordo tra coeredi.

TIT. V. — *La conservazione delle Ipoteche.*

Art. 28) Ai *Titoli fondiari nominativi* emessi originariamente, in applicazione della presente legge, saranno annotate le *iscrizioni e trascrizioni* ipotecarie attualmente gravanti su ogni singola unità culturale. I duplicati dei *Titoli*, conservati negli archivi censuarii, oltre le annotazioni nel testo, saranno corredati di un

estratto completo delle iscrizioni e trascrizioni, rilasciato dal Conservatore delle Ipoteche.

All'atto della consegna del Titolo al possessore, questi dovrà esibire all'ufficio censuario lo *stato suppletivo* delle iscrizioni e trascrizioni accese o trascritte dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 5, per le eventuali annotazioni complementari.

Il Conservatore delle Ipoteche trasmetterà ai competenti uffici censuari notizia delle iscrizioni e trascrizioni che venissero chieste dalla data di pubblicazione della presente legge, fra giorni cinque dalla presentazione delle relative domande. Tale trasmissione cesserà al 90.^o giorno dalla scadenza del termine fissato allo art. 5, e le Conservatorie non accetteranno altre iscrizioni o trascrizioni. I registri delle Ipoteche saranno chiusi e le eventuali annotazioni che vi venissero in seguito apposte saranno nulle ed inefficaci e come mai avvenute.

Art. 29) Dalla scadenza del termine sopra detto i portatori di garanzie ipotecarie le denunzieranno agli uffici censuari, curando, in concorso dei debitori, che siano annotate sui titoli fondiari.

Le trascrizioni dei dritti reali saranno ugualmente annotate sui titoli.

Art. 30) Al creditore *ipotecario* è consentita,

per la escussione del debitore, la facoltà di servirsi della stessa procedura adottata per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 31) Le locazioni devono, a cura del locatore, essere denunziate all'ufficio censuario con apposita scheda, redatta in doppio originale, tra i cinque giorni dalla data. Uno degli originali, col visto dell'ufficio, è restituito al locatore: l'altro rimane alligato al *Titolo Fondiario* depositato in archivio.

Conclusione.

27. Fermamente convinti che il problema della terra è più che altro un problema fiscale, crediamo che un sano regime della imposta fondiaria dovrebbe poggiare su due cardini fondamentali: *la determinazione del reddito netto della terra*, senza controlli, da parte del possessore: *la espropriazione per pubblica utilità* a beneficio di colui che ne denunci il plus-valore.

Interesse supremo della collettività e del possessore è la valorizzazione del suolo, ma questo costituisce anche un dovere per entrambi, essendo il non-uso esiziale per l'economia del possessore e della società.

Occorre restituire alla terra la sua libertà.

Lo schema proposto non ha pretese tecniche, e non mira che a chiarire il sistema : ai tecnici di correggerlo e svilupparlo, per facilitarne l'adozione senza scosse e senza troppi inconvenienti.

Ai paurosi di novità segnaliamo alcune recenti manifestazioni che da più parti accennano a soluzioni concordi.

Nella conferenza biennale degli operai agricoli tenuta a Londra il 16 giugno 1922 (1), venne, tra le altre, votata questa dichiarazione :

« Per sviluppare l'agricoltura nazionale, la Conferenza afferma la necessità dell'*abolizione della proprietà fondiaria* ».

Osservisi che non è pigliata di mira *la proprietà individuale* della terra, ma la *proprietà, come istituto*.

E chi tenga presente le lotte secolari dei coltivatori con i land-lords in Irlanda, si rende conto subito che la formula dommatica mira a colpire l'abuso, quello che si deve all'*usurpazione del dominio eminente della terra*, sfuggito alle mani della comunità ed incorporato nella *proprietà civile*.

Ma alla voce dei *contadini* d'Irlanda rispon-

(1) V. *Informazioni Sociali* — a cura dell'Ufficio internazionale di Ginevra, ottobre 1922.

de quella dei *proprietari fondiarii* della Nuova Galles del Sud, convocati dal Governo il 1. luglio 1922, che votarono il dritto di comperare terreno, col sussidio dello Stato, agli agricoltori che non ne avessero a sufficienza, con l'obbligo corrispettivo ai *privati proprietari* di cederlo.

Riportiamo in nota il testo della risoluzione (1) assai notevole anche per il conforto che arreca alle nostre vedute per l'incremento del reddito fondiario.

L'Italia è rimasta sempre antesignana nello sviluppo del dritto: vorrà, ora, cedere il posto?

(1) V. *ivi* — dicembre 1922.

Ecco il testo della risoluzione:

a) Ogni colono concessionario di una tenuta non sufficiente al sostentamento della sua famiglia potrà rivolgere domanda sia al Comitato Centrale di colonizzazione, sia al Commissario del Governo, e sarà autorizzato a prendere in affitto o a *comperare*, per una somma non superiore a Lst. 2000, un terreno appartenente a *proprietarii privati*;

b) Il Governo *fornirà sovvenzioni* per ogni acquisto di terreni fino al limite del 20%, ed il compratore rimborserà il 10% in contanti e in numerario; tale proporzione però potrà essere ridotta al 5% se lo

acquirente si obbliga a fornire una eguale porzione del valore totale in bestiame o in merci.

c) Il Governo si accorderà con le autorità locali e *sussidierà la costruzione delle strade* necessarie, affinché l'accesso delle tenute coloniche situate ad una distanza media dalla ferrovia o da un porto possa esser reso più facile.

d) Il *frazionamento delle proprietà private deve essere incoraggiato* dallo Stato, che prenderà a suo carico le spese di misurazione.

e) Il saldo del prezzo di acquisto sarà pagato dallo Stato sotto forma di obbligazioni.

APPENDICE

La revisione generale degli estimi.

La discussione tra i fautori di una nuova imposta sul reddito industriale della terra, e quelli dello aggiornamento degli estimi, si è chiusa col provvedimento del governo che dispone la revisione generale degli estimi.

Gli accertamenti sono deferiti agli uffici tecnici ed alle commissioni istituite dalla legge del 1886, come era ovvio, con tutte le delizie relative alla lunga ed ingombrante procedura.

Sarebbe forse stato preferibile lasciare ai possessori la denuncia del reddito netto, riservandone il controllo agli organi dell'Amministrazione.

Ad ogni modo non crediamo che il nuovo accertamento possa ostacolare la ricerca di un migliore assetto della imposta, nel senso da noi preconizzato, e potrebbe forse prepararne lo avvento.

Ecco il testo del decreto:

Art. 1. — Le tariffe d'estimo dei catasti per qualità e classi in vigore nel Regno saranno rivedute e portate a rappresentare la parte domini-

cale del reddito medio ordinario continuativo ritraibile dai terreni per unità di superficie al 1 gennaio 1914.

Con criterio analogo saranno riveduti i valori-base degli estimi degli altri catasti, coi metodi che meglio si adattano alle condizioni particolari di ciascuno.

Per le Provincie e per i distretti di Agenzia nei quali è in corso la formazione del nuovo catasto, il Ministero delle finanze determinerà, secondo lo stadio dei lavori, se si dovrà procedere alla revisione delle tariffe e dei valori-base dei catasti antichi, e, alla attivazione del nuovo catasto, con tariffe riferite al 1. gennaio 1914.

Tutte le operazioni predette saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Art. 2. — I risultati delle operazioni di cui all'articolo precedente, saranno sottoposti all'esame delle Commissioni censuarie istituite con la legge 1. marzo 1886, n. 3682, serie 3. e poi resi definitivi con la procedura seguente.

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, non appena ultimate le operazioni, comunicherà a ciascuna Commissione censuaria comunale i risultati ottenuti pel suo Comune, i quali saranno resi ostensibili ai possessori di terreni per 30 giorni consecutivi. La Commissione entro 60

giorni dalla comunicazione avrà facoltà di reclamare alla Commissione censuaria centrale contro i risultati predetti tanto in via assoluta quanto in via comparativa.

La Commissione censuaria centrale, sentite le Commissioni censuarie provinciali, che dovranno pronunziarsi entro un mese dalla completa comunicazione dei reclami della propria Provincia, nonchè l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici, deciderà inappellabilmente sui reclami e stabilirà in via definitiva le nuove tariffe ed i nuovi valori-base per tutti i Comuni del Regno. Per l'adempimento di questi incarichi la Commissione censuaria centrale sarà rinforzata di quattro membri esperti in materia di estimo catastale.

Approvate dalla Commissione censuaria centrale le nuove tariffe ed i nuovi valori-base l'amministrazione procederà al calcolo delle nuove rendite imponibili sulle quali sarà applicata l'imposta con aliquota unica per tutto il Regno. La misura dell'aliquota e la decorrenza dell'applicazione di essa saranno determinate con decreto Reale.

Art. 3.— Durante le operazioni di cui agli articoli precedenti l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici avrà facoltà di accertare se la qualità di coltura attribuita in catasto ai sin-

goli terreni corrisponda all'attuale e di correggere le scritture catastali per ottenere tale corrispondenza. I miglioramenti però avranno effetto in catasto soltanto dopo cinque anni dalla epoca in cui il possessore dimostrerà di averli introdotti senza pregiudizio delle maggiori esenzioni accordate dalle leggi speciali.

La revisione potrà essere richiesta anche dal singolo possessore per i propri fondi entro tre mesi successivi alla data della comunicazione di cui al capoverso 2 del precedente articolo.

Contro i risultati della revisione i possessori interessati potranno reclamare in prima istanza alla Commissione censuaria comunale ed in appello alla Commissione censuaria provinciale. Il diritto di appello spetterà anche all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, che curerà l'istruzione dei reclami presentati dai possessori e li trasmetterà poi alla Commissione censuaria competente.

Contro le decisioni pronunziate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazione di legge.

Art. 4. — Tanto i risultati della revisione quanto le decisioni della Commissione censuaria comunale e provinciale saranno portati a conoscen-

za degli interessati depositando alla sede del Comune gli atti che li contengono e rendendoli ostensibili per 30 giorni entro i quali dovranno essere prodotti i reclami gli appelli e i ricorsi per violazione di legge. Dell'avvenuto deposito degli atti e del tempo concesso per esaminarli e produrre i reclami sarà dato avviso dalla Commissione censuaria comunale con manifesto da pubblicarsi nei soliti modi entro tre giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione dei risultati della revisione, o dalla completa definizione dei reclami in prima e seconda istanza.

Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui la Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici avrà ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune.

Art. 5. — Nelle Provincie nelle quali si saranno applicate le disposizioni del 1. e del 2. comma dell'art. 1 e non è in vigore il nuovo catasto, questo sarà attivato per distretto d'Agenzia. I lavori per la sua formazione continueranno a svolgersi colle seguenti norme.

Le operazioni di misura che potranno anche essere appaltate, saranno compiute osservando le disposizioni della legge 1. marzo 1886, n. 3682,

serie 3., e delle altre leggi e decreti che successivamente le modificarono.

Le operazioni di qualificazione, classificazione e classamento dei terreni saranno eseguite a cura dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici col concorso delle Commissioni censuarie comunali e riferite all'attualità, ferme, per quanto riguarda i miglioramenti fondiari le disposizioni dell'art. 1. del R. decreto 16 dicembre 1922, numero 1717.


Le tariffe d'estimo stabilite dalla Commissione censuaria centrale a norma dell'art. 2 saranno conservate. Quando occorra completarne il quadro, o formarlo di nuovo, provvederà l'Amministrazione catastale con gli stessi criteri di cui all'art. 1. La procedura dei reclami si svolgerà nei modi e nei termini di cui all'art. 2 e le nuove tariffe saranno stabilite definitivamente dalla Commissione censuaria centrale, Comune per Comune. Per quanto riflette invece i reclami concernenti i risultati della misura e del classamento varranno la stessa procedura e gli stessi termini di cui all'art. 3, fuorchè per la durata della pubblicazione dei risultati delle operazioni predette che sarà di 60 giorni prorogabili di altri 60 dal Ministero delle finanze.

Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, che saranno depositate presso

gli uffici di attivazione del catasto e rese ostensibili per non meno di 30 giorni, sarà ammesso, durante lo stesso periodo, il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima e per violazione di legge.

Art. 6. — Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e quelle contenute nel presente decreto

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto del quale sarà data comunicazione al Parlamento.



Prezzo L. 5.00.
